



# COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

## NUOVA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19" DI CUI AL DPCM 12 OTTOBRE 2020

Prot. 7264  
Ordinanza n. 86

Sampeyre 15 OTT 2020

### IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 relativo a: "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" con il quale, all'art.1 e successivi, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate nuove misure;

Stante la necessità e l'urgenza di recepire e adottare le suddette misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione del virus anche in sede locale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale vigente;

### ORDINAO

- 1) È fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con sé la mascherina e indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (uffici, esercizi commerciali, esercizi pubblici, luoghi di culto), all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi e in tutti i luoghi all'aperto con esclusione dai predetti obblighi:
  - a) dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  - b) dei bambini di età inferiore ai sei anni;
  - c) dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- 2) È, parimenti, fatto obbligo sull'intero territorio comunale di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 3) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- 4) L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 della presente ordinanza;
- 5) È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo del rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 della presente ordinanza;
- 6) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- 7) Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi carattere amatoriale;



- 8) È consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- 9) Sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
- 10) Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- 11) L'accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali R.A.F. CASA SAMPEYRE e RICOVERO SAN GIUSEPPE entrambe di Sampeyre, è limitato ai soli casi indicati dalla DIREZIONE della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione sia per il personale tecnico e sanitario che per gli anziani o soggetti ospitati nonché a provvedere alla rigorosa applicazione delle misure per la sanificazione e disinfezione degli ambienti;
- 12) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- 13) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;
- 14) È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 15) Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto comunque dei criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie delle strutture ricettive;
- 16) È raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 da affiggere nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici comunali, gli ambienti aperti al pubblico e negli esercizi commerciali;

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza sindacale si rinvia al [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020](#) richiamato in premessa.

#### AVVERTE

che la presente ordinanza ha validità sino al 13 novembre 2020 ed eventuale proroga.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Sampeyre e trasmessa alla Prefettura-U.T.G. di Cuneo, alla locale Caserma dei Carabinieri e ai Carabinieri Forestali per quanto di rispettiva competenza nonché all'Istituto Comprensivo di Venasca - Costigliole Saluzzo per renderlo edotto della sospensione delle gite scolastiche.



IL SINDACO  
(AMORISCO DR. DOMENICO)